



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.2

ATTO D'OBLIGO

**CONNESSO ALL'ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE
PER L'INTERVENTO**

Codice intervento
M2C4-I4.2_217

Titolo intervento

*Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti
di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano.*

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

Identificativo intervento CUP
G91D22000120005

SOGGETTO BENEFICIARIO
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

SOGGETTO ATTUATORE
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

VISTO

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;



- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 26 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano di ripresa e resilienza per l'Italia;
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
- le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
- la nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;
- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 - Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e*



resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;*
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 386 del 11 ottobre 2021 concernente l’istituzione della Struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che *“opera alle dirette dipendenze del Ministro, definisce l’indirizzo politico e strategico attraverso specifiche direttive e costituisce il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l’espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;*
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;*
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;*
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l’articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C4 - I4.2 *“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”*



assegna (Tabella A) al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'importo di euro 900 milioni;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – RGS del 3 maggio 2024, n. 164, di modifica della Tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, che, per la realizzazione della misura M2C4 - I4.2 *“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”*, assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo di 1.924 milioni di euro;
- la misura del PNRR M2C4 - Investimento 4.2 *“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”* che con una dotazione di 900 milioni di euro si prefigge di ridurre significativamente le perdite di acqua potabile, potenziando e modernizzando le reti di distribuzione dell'acqua attraverso sistemi di controllo avanzati che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più sensibili della rete;
- il traguardo M2C4-31 che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I4.2, entro il 31 dicembre 2024 la distrettualizzazione di almeno 14.000 km di rete idrica;
- il traguardo M2C4-32 che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I4.2, entro il 31 marzo 2026 la distrettualizzazione di 45.000 km di rete idrica;
- i *“meccanismi di verifica”* e le *“ulteriori specificazioni”* associati ai Traguardi M2C4-31 e M2C4-32 nell'*“Operational Arrangements between the Commission and Italy”* sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
- l'introduzione, esclusivamente per gli interventi della terza finestra temporale, di un nuovo target intermedio al 30 giugno 2025 al fine di garantire il corretto monitoraggio e presidio nell'attuazione degli interventi oggetto dello *scale up* della linea d'investimento;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informativo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in cui sono definite le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di



realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- la circolare n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
- la circolare n. 31 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2021 avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e checklist relativa a milestone e target”;
- la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, “Do no significant harm”);
- la circolare n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la circolare n. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022 che chiarisce, alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità e in stretta ottemperanza ai successivi provvedimenti a valenza esterna da parte del MIT;
- la circolare n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- la circolare n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022 avente ad oggetto la “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022 avente ad oggetto “Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici



richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

- la circolare n. 27 del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022 avente ad oggetto *“Monitoraggio delle misure PNRR”*;
- la circolare n. 28 del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022 avente ad oggetto *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;
- la circolare n. 29 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022 avente ad oggetto *“Procedure finanziaria PNRR”*;
- la circolare n. 30 del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022 avente ad oggetto *“Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*;
- la circolare n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022 avente ad oggetto *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;
- ogni successiva circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, in materia PNRR, la cui documentazione è resa disponibile al link <https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/archivio/index.html?tipologia=Circolari> ;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici”*, e successive modificazioni;
- la deliberazione ARERA 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015, recante *“Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato -Disposizioni sui contenuti minimi essenziali”*;
- la deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr del 27 dicembre 2017, come successivamente integrata dalle deliberazioni 609/2021/R/Idr del 21 dicembre 2021, 639/2021/R/Idr del 30 dicembre 2021 e 637/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, recante *“Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”*, che regola la Qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato;
- la determina attuativa 01/2018 del 29 marzo 2018 del Direttore della Direzione Sistemi Idrici di ARERA *“Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr”*;
- la deliberazione ARERA 580/2019/R/idr del 28 dicembre 2019, come successivamente integrata dalle deliberazioni 235/2020/R/idr del 23 giugno 2020 e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, recante *“Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”*;
- la determina attuativa 1/2020 del 29 giugno 2020 del Direttore della Direzione Sistemi Idrici di ARERA *“Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla*



predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/idr e 235/2020/R/idr”;

- la deliberazione ARERA 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, recante “*Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato*”;
- la determina attuativa 1/2022 del 18 marzo 2022 del Direttore della Direzione Sistemi Idrici di ARERA per la “*Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/r/idr e 639/2021/R/idr*”;
- la deliberazione ARERA 637/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, recante “*Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 586/2012/R/idr e all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 655/2015/R/idr (RQSII)*”;
- la deliberazione ARERA 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, recante “*Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)*”;
- l’Avviso pubblico “*Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2*” della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, prot. n. 5310 dell’8 marzo 2022 (GU n. 29 del 9 marzo 2022) [di seguito Avviso];
- l’ordine di Servizio n. 22/2022 della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, prot. n. 5579 del 11 marzo 2022, con cui è stato nominato l’Ing. Mario Santoro, funzionario della Divisione 8 della Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, come Responsabile Unico del Procedimento dell’Avviso pubblico prot. n. 5310 dell’8 marzo 2022 a valere sulla linea d’investimento del PNRR M2C4-I4.2;
- il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 269 del 1° giugno 2022, di nomina della Commissione di Valutazione;
- il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 594 del 24 agosto 2022, che approva la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR per la linea d’investimento M2C4-I4.2 per la prima finestra temporale prevista dall’Avviso;
- il decreto-legge dell’11 novembre 2022, n. 173, con il quale è stato disposto il cambio di denominazione del “*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*” in “*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;
- il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 1 del 10 gennaio 2023, rettificato con decreto n. 181 del 24 marzo 2023, che approva la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR per la linea d’investimento M2C4-I4.2;



- il decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 299 del 21 giugno 2024, che approva la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento per ulteriori risorse aggiuntive a valere sulle risorse del PNRR per la linea d'investimento M2C4-I4.2;
- gli “*Operational arrangements between the Commission and Italy*” sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTO ALTRESÌ

- che, in attuazione a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6 del citato decreto direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ha richiesto al Soggetto beneficiario la documentazione necessaria all'accettazione del finanziamento:
 - a) Allegato A - Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR e di esplicita conferma della volontà di accedere al finanziamento;
 - b) Allegato B - Scheda intervento con le informazioni anagrafiche, il cronoprogramma di attuazione e di spesa ed il quadro economico dell'intervento, i target previsti per la realizzazione dell'intervento;
 - c) documentazione progettuale dell'intervento;

CONSIDERATA la necessità di perfezionare l'atto di assegnazione delle risorse con un atto d'obbligo da parte del Soggetto beneficiario e del Soggetto attuatore nei riguardi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche (di seguito Amministrazione responsabile);

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO

Il Sottoscritto **Eugenio Antolini**, nato a **Tione di Trento (TN)**, il **13/06/1968**, CF **NTLGNE68H13L174S**, in qualità di organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione/legale rappresentante del Soggetto beneficiario **COMUNE DI TIONE DI TRENTO**;

e il sottoscritto **Eugenio Antolini**, nato a **Tione di Trento (TN)**, il **13/06/1968**, CF **NTLGNE68H13L174S**, in qualità di organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione/legale rappresentante del Soggetto attuatore **COMUNE DI TIONE DI TRENTO**;

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il Soggetto beneficiario dichiara di aver preso visione del decreto di ammissione a finanziamento - decreto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, n. 299 del 21 giugno 2024.

Dichiara, altresì, in qualità di Soggetto beneficiario, di accettare il finanziamento concesso a valere sul PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.2, per un importo pari a **euro 9.067.429,53** (novemilionesessantasettemilaquattrocentoventinove/53).

Il finanziamento è destinato alla copertura dei costi essenziali all'attuazione dell'intervento così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo dell'intervento denominato "*scheda intervento*" che si allega al presente atto.

Il Soggetto beneficiario dichiara, altresì, di impegnarsi affinché l'intervento sia svolto da parte del Soggetto attuatore nei tempi e nei modi indicati nella "*scheda intervento*" e nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR per il raggiungimento dei target associati alla misura.

Art. 2 - Termini di attuazione dell'intervento, durata e importo dell'atto d'obbligo

Le attività, indicate nella "*scheda intervento*" e nella documentazione progettuale, qualora non già avviate, dovranno essere iniziate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Le attività dell'intervento dovranno essere portate a termine e completate entro la data indicata nella "*scheda intervento*", pena l'applicazione del successivo articolo 7.

Al fine di consentire il conseguimento dei target associati all'investimento M2C4-I.4.2 del PNRR, il Soggetto beneficiario e il Soggetto attuatore si impegnano in ogni caso ad assicurare:

- entro e non oltre il **30 giugno 2025** il completamento di almeno il 40% dei "*chilometri di rete distrettualizzata*" indicati nella "*scheda intervento*", ovvero **31,90 km**;
- entro e non oltre il **31 marzo 2026** il completamento del 100% dei "*chilometri di rete distrettualizzata*" indicati nella "*scheda intervento*" (al fine di contribuire al raggiungimento del target M2C4-32), ovvero **54,10 km**.

Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è pari a **euro 9.067.429,53** (novemilionesessantasettemilaquattrocentoventinove/53) al netto d'IVA, a fronte di un costo complessivo dell'intervento pari a euro **9.912.339,41** (novemilioninovecentododocimilatrecentotrentanove/41) al netto d'IVA.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto beneficiario

Il Soggetto beneficiario dichiara di obbligarsi:

- a. a rispettare i termini e le modalità di attuazione previsti nel presente atto;
- b. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il rispetto della normativa sopravvenuta e delle eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del Ministero in attuazione di normative europee e nazionali;
- c. ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei



- conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- d. a rispettare le indicazioni contenute nei “*meccanismi di verifica*” e nelle “*ulteriori specificazioni*” associati alla linea d'investimento nell’ “*Operational Arrangements between the Commission and Italy*” sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
 - e. a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento sugli stessi;
 - f. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia a comprovare che gli interventi realizzati rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. “*Do no significant harm*” - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR, e della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*”;
 - g. a rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - h. a verificare la piena attuazione dell'intervento;
 - i. a verificare la richiesta e l'indicazione del CUP (codice unico di progetto) su tutti gli atti amministrativo/contabili riferiti all'intervento;
 - j. a verificare, nel caso in cui il Soggetto attuatore faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento;
 - k. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal MIT;
 - l. ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informativo che sarà adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - m. ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;
 - n. a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese sostenute dal Soggetto attuatore prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare



dell'investimento, nonché la riferibilità delle spese all'intervento ammesso al finanziamento sul PNRR;

- o. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- p. a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;
- q. ad inoltrare le richieste di pagamento alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche secondo i *format* previsti e stabiliti dal Si.Ge.Co. del PNRR MIT con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati;
- r. a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- s. a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase "*Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*", e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- t. a garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dell'intervento e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- u. a garantire nel periodo previsto per la realizzazione dell'intervento, la continuità del requisito di affidamento conforme del Servizio Idrico Integrato nei confronti del Soggetto attuatore;
- v. a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del "*nominativo operativo di riferimento*" indicato nella "*scheda intervento*";



- w. a garantire la copertura finanziaria essenziale all'attuazione dell'intervento, così come declinato e dettagliato nel documento descrittivo denominato "*scheda intervento*", per la parte non ricompresa nel finanziamento;
- x. a seguire la procedura adottata per il monitoraggio dell'indicatore dei "*chilometri di rete distrettualizzata*", al fine di attestare l'avanzamento con il "*Report monitoraggio del target dei km di rete distrettualizzata*", di cui alla nota della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del 5 settembre 2023, n. 19549.

Art. 4 - Obblighi del Soggetto attuatore

Il Soggetto attuatore dichiara di obbligarsi:

- a. a rispettare i termini e le modalità di attuazione previsti nel presente atto;
- b. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il rispetto della normativa sopravvenuta e delle eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del Ministero in attuazione di normative europee e nazionali;
- c. ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- d. a rispettare le indicazioni contenute nei "*meccanismi di verifica*" e nelle "*ulteriori specificazioni*" associati alla linea d'investimento nell' "*Operational Arrangements between the Commission and Italy*" sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
- e. a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando al Soggetto beneficiario dell'investimento sugli stessi;
- f. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia a comprovare che gli interventi realizzati rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. "*Do no significant harm*" - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR, e della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*";
- g. a rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- h. a dare piena attuazione all'intervento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento, e di trasmettere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche eventuali modifiche o revisioni al progetto;



- i. a garantire la richiesta e l'indicazione del CUP (codice unico di progetto) su tutti gli atti amministrativo/contabili riferiti all'intervento;
- j. a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento;
- k. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal MIT;
- l. ad assicurare la tempestiva trasmissione al Soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;
- m. a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di trasmetterle al Soggetto beneficiario, responsabile della rendicontazione all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento, nonché la riferibilità delle spese all'intervento ammesso al finanziamento sul PNRR;
- n. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- o. a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- p. a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase "*Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*", e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- q. a garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Soggetto beneficiario sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dell'intervento e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.



- r. a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del “*nominativo RUP dell'intervento*” indicato nella “*scheda intervento*”;
- s. a seguire la procedura adottata per il monitoraggio dell'indicatore dei “*chilometri di rete distrettualizzata*”, al fine di attestare l'avanzamento con il “*Report monitoraggio del target dei km di rete distrettualizzata*”, di cui alla nota della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del 5 settembre 2023, n. 19549.

Art. 5 - Procedura di pagamento al Soggetto beneficiario

Le procedure di pagamento al Soggetto beneficiario seguiranno le modalità previste dal Si.Ge.Co. del PNRR MIT e di seguito indicate:

- un'anticipazione del 30% dell'importo ammesso a finanziamento PNRR, tenuto conto del cronoprogramma di spesa, pari ad **euro 2.720.228,86** (duemilionisettecentoventimiladuecentoventotto/86) al netto d'IVA;
- una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) dell'importo ammesso a finanziamento PNRR. Il Soggetto beneficiario invia la richiesta di pagamento, secondo i format stabiliti dal Si.Ge.Co. del PNRR MIT, attestando la spesa effettivamente sostenuta dal Soggetto attuatore;
- la quota a saldo, pari al 10% dell'importo del finanziamento dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento attestante la conclusione dell'intervento e dell'attestazione della spesa effettivamente sostenuta dal Soggetto attuatore. La presentazione alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche della richiesta finale di pagamento delle spese dovrà essere effettuata dopo la presentazione del certificato di fine lavori e delle altre evidenze necessarie per asseverare le condizionalità previste dal CID e dagli “*Operational Arrangements*” come previsto nel cronoprogramma attuativo e indicato nella “*scheda intervento*”.

Il Soggetto beneficiario si impegna a predisporre, tramite il sistema informativo, le richieste di pagamento, secondo le indicazioni fornite alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, anche successivamente alla stipula del presente atto, e a rendere disponibili, tramite apposita funzionalità del sistema informativo, copia in digitale della documentazione amministrativo-contabile giustificativa di spesa a corredo delle richieste di pagamento.

Art. 6 - Variazioni del progetto

Il Soggetto attuatore, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera, riducendo al minimo le variazioni rispetto al progetto originario finanziato. Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere precedentemente condivisa con il Soggetto beneficiario e debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto della normativa vigente e trasmessa dal Soggetto beneficiario alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche. Si riserva la facoltà della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche di non riconoscere le spese relative a variazioni delle attività del progetto che condizionano il raggiungimento degli obiettivi e delle condizionalità previsti dal PNRR.

La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche si riserva comunque la facoltà di

apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR per la linea d'investimento M2C4 - I4.2, previa consultazione con il Soggetto beneficiario.

Le variazioni progettuali non comportano alcuna revisione del presente atto.

Art. 7 - Revoca del finanziamento

Le risorse assegnate sono soggette a revoca, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

- a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
- b) violazione degli obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 4;
- c) mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini indicati nella “*scheda intervento*” e dei termini di attuazione previsti al precedente articolo 2;
- d) mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento strumentale alla realizzazione della proposta (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale);
- e) ipotesi di cui al successivo articolo 8.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva, altresì, di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto beneficiario o il Soggetto attuatore incorrano in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, sia di matrice nazionale che comunitaria.

Il Soggetto beneficiario, nei casi di revoca, non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, nel caso si sia provveduto all'erogazione totale o parziale del contributo, sarà tenuto alla restituzione degli importi già percepiti, maggiorati, ove ne ricorrano i presupposti, degli interessi legali.

Art. 8 - Disimpegno delle risorse

Per gli interventi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, l'eventuale disimpegno delle risorse del Piano avverrà secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, che comporta la riduzione o revoca delle risorse.

Art. 9 - Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto beneficiario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

A tal fine il Soggetto beneficiario si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

Il Soggetto beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.



Art. 10 - Risoluzione di controversie

Il presente atto è regolato dalla legge italiana. Il Soggetto beneficiario e il Soggetto attuatore accettano che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 11 - Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dell'intervento, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

1. atto d'obbligo: a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
2. comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
3. comunicazioni ordinarie: a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 12 - Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, acquisiti in attuazione del presente Atto d'obbligo, è necessario ai fini del perseguimento dei connessi interessi pubblici rilevanti e, quindi, legittimo ai sensi dell'art. 9, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679. Il soggetto titolare dei dati assicura la proporzionalità del loro trattamento per lo svolgimento delle procedure di utilizzo dei fondi dell'Unione europea nei limiti previsti dall'art. 22 par. 3 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 13 - Efficacia

L'efficacia del presente atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto beneficiario e dal Soggetto attuatore, decorre dalla data di registrazione dello stesso da parte degli Organi di controllo.

Il presente atto è inviato agli Organi di controllo.

Il Soggetto beneficiario e il Soggetto attuatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiarano di approvare specificamente tutte le clausole del presente atto d'obbligo, artt. da 1 a 12.

Luogo e data

Tione di Trento, lì 19/07/2024

Firma del Soggetto beneficiario

IL SINDACO

Eugenio Antolini

firmato digitalmente

Firma del Soggetto attuatore

IL SINDACO

Eugenio Antolini

firmato digitalmente

Allegati

Allegato A - Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR e di esplicita conferma della volontà di accedere al finanziamento

Allegato B - Scheda intervento